

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E L'ASSOCIAZIONE "FORNELLI 2000" PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELL'AREA SPORTIVA ED ANNESSE STRUTTURE SITE IN VIA SAVENA 16bis – FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI.

L'anno duemilaquindici addì 13 (tredici) del mese di Agosto nell'Ufficio di Segreteria presso la Residenza Municipale, tra i Signori:

1) Geom. **SANTARINI MORENO** nato a San Benedetto Val di Sambro il 10.06.1960 – nella qualità di Responsabile della Gestione del Patrimonio dell'Ente – domiciliato per la carica presso lo stesso Comune, C. F. 80014530374 nel cui conto ed interesse agisce in questo atto;

e

2) **TEDESCHI CLAUDIO** nato a il residente a Via in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione FORNELLI 2000 con sede a San Benedetto val di Sambro – frazione di Madonna dei Fornelli (BO), via della Libertà n 2, P.IVA 02139681205,

Pertanto, fra il Comune di San Benedetto Val di Sambro, rappresentato dal Geom. Moreno Santarini e l'Associazione "Fornelli 2000" rappresentata dal Sig. Tedeschi Claudio.

PREMESSO che:

- il Comune è proprietario dell'area meglio identificata nella planimetria allegata distinta catastalmente al Foglio 26 nei mappali 254, 257, 626, 255, 547, 627, 253 e degli immobili costituente il Centro Sportivo "Nascetti", sito in frazione di Madonna dei Fornelli in Via Savena n. 16 bis, adibiti a centro di attività culturali, sociali, sportive e ricreative;
- che l'Amministrazione Comunale di San Benedetto Val di Sambro ha intenzione di affidare la gestione dell'area e degli immobili di cui al primo comma, siti in frazione di Madonna dei Fornelli in Via Savena 16bis, affinché venga utilizzata a beneficio della Comunità;
- tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere le realtà rappresentative delle Comunità del Territorio in funzione di una attribuzione di compiti e responsabilità secondo i principi della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale";
- tenuto conto che l'Associazione Fornelli 2000 svolge un'importante funzione di aggregazione e socializzazione attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha necessità di affidare la gestione del suddetto immobile e la relativa area di pertinenza ad associazione senza fini di lucro;
- che l'Associazione "Fornelli 2000", già gestore negli anni passati, ha dimostrato la disponibilità ad essere individuata come concessionaria del predetto immobile e della predetta area di pertinenza.

Quanto sopra premesso, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7/08/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale di San Benedetto Val di Sambro (di seguito individuato come Comune), affida, alla Associazione FORNELLI 2000 (di seguito individuato come concessionaria), rappresentata dal Sig. CLAUDIO TEDESCHI, che accetta, la concessione dell'area e dei locali adibiti a centro di attività culturali, sociali, sportive e ricreative meglio identificati in premessa e nella planimetria allegata.

La concessionaria accetta inoltre la gestione dell'immobile adibito a centro civico, sede legale della stessa associazione, sito in Via della Libertà, 2 – Madonna dei Fornelli.

I locali oggetto della presente gestione sono atti al fine di cui sopra, (l'agibilità sarà trasmessa quanto prima).

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

La Concessionaria s'impegna a promuovere ed organizzare iniziative ed attività a carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, aperte a tutti.

La Concessionaria si impegna a rendere disponibili con le modalità di seguito indicate i locali alle Associazioni non a scopo di lucro che operano nel territorio comunale.

I locali e le aree oggetto della presente Concessione saranno utilizzati dalla concessionaria :

- per ospitare le iniziative dell'associazione ;
- per ospitare iniziative, promosse dal Comune, salvo quanto previsto all' art 11, dall'Istituto scolastico e da altri Enti, Associazioni, Gruppi, Privati etc. per attività od iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo e sportivo rivolte alla cittadinanza.

ARTICOLO 3 - TARIFFE

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare la struttura in modo corretto applicando ai soggetti di cui all'art. 2 le tariffe di utilizzo della struttura, che verranno riscosse direttamente dalla Concessionaria e che dovranno essere destinate esclusivamente alle spese relative alle utenze e ai lavori di manutenzione ordinaria di detto immobile.

Dall'applicazione delle tariffe restano esclusi il Comune, l'Istituto scolastico per i quali l'utilizzo dei locali sarà concesso ad uso gratuito.

La Concessionaria applicherà, per l'uso dei locali le tariffe approvate dal Comune con apposita deliberazione.

Al termine di ogni anno la concessionaria farà pervenire al Comune un rendiconto di gestione in cui si evinceranno le tariffe riscosse e le spese sostenute.

ARTICOLO 4 – NORME D'USO

La Concessionaria nell'esplicare la propria attività conseguente alla presente concessione, dovrà agire nel rispetto delle norme di Igiene, Sanità Pubblica e Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma relativa ai locali pubblici.

Ogni variazione rispetto alla destinazione d'uso esistente alla data della presente Convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

I locali oggetto della presente Concessione saranno gestiti in piena autonomia e responsabilità da parte della concessionaria, con le finalità indicate nell'art. 2 della presente Concessione.

La Concessionaria dovrà altresì acquisire le necessarie autorizzazioni relative al tipo di iniziative promosse e verificare che i soggetti di cui all'art. 2 che utilizzano i locali abbiano acquisito le necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 5 – REGOLAMENTO INTERNO

La Concessionaria predisporrà un Regolamento Interno per l'utilizzo e la gestione dei locali e delle aree in gestione, che dovrà essere approvato dal Comune.

Tale Regolamento dovrà:

- a) tener conto che le aree esterne meglio individuate nell'allegato dovranno sempre e comunque essere di libero accesso pubblico fatto salvo esplicithe autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale
- b) tener conto che i locali individuati nell'allegato dovranno essere utilizzati per i soli fini a cui essi sono destinati (ogni eccezione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Pubblica)
- c) definire i criteri per l'assegnazione degli spazi e degli orari ai soggetti di cui all'art. 2;
- d) definire i livelli di responsabilità nell'uso dei locali;
- e) definire le modalità per le pulizie delle strutture in concessione;

Il Regolamento Interno potrà essere modificato ed aggiornato ogni volta che se ne presenterà la necessità.

ARTICOLO 6 – DURATA

La Concessione ha durata di anni 5 a decorrere dal 14/08/2015 e fino al 13/08/2020.

Alla scadenza del periodo di gestione il Comune provvederà con separato provvedimento ad approvare una nuova convenzione e gli atti conseguenti, rimanendo esclusa ogni ipotesi di proroga.

ARTICOLO 7 – RECESSO

La Concessionaria potrà recedere dalla presente Concessione prima della scadenza fissata con preavviso di 30 gg da inviare con RR indicando la data per la riconsegna.

ARTICOLO 8 – RICONSEGNA

La Concessionaria si impegna a riconsegnare al Comune, alla scadenza del presente atto ovvero secondo quanto previsto all'art 6 le strutture e gli eventuali beni mobili presenti nello stato in cui di trovano alla data della presente convenzione salvo il normale deperimento derivato dall'uso.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

Il presente atto potrà essere risolto dal Comune nel caso di violazione, da parte della Concessionaria, di qualsiasi prescrizione prevista dalla presente concessione, compresa la mancata approvazione del Regolamento interno di cui all'art. 5, e nel caso di violazione di norme cogenti di legge, previa diffida debitamente notificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 10 – ONERI

Sono a carico della Concessionaria :

- a) tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione ordinaria dei locali, dei servizi e delle attrezzature – anche se di proprietà comunale – oltre alla manutenzione ordinaria delle aree esterne come indicato nella planimetria allegata (sfalcio erba almeno 4 volte/anno ed in base all'andamento stagionale, manutenzione piante ed arbusti esistenti, pulizie in genere, spazzamento, ecc) oggetto della presente concessione;
- b) tutti gli oneri connessi alle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, etc., promosse dalla Concessionario ed aperte alla Cittadinanza;
- c) la pulizia di tutti i locali facenti parte del “Centro Sportivo Nascetti”, oggetto del presente affidamento meglio descritti nell'art. 1;
- d) le spese di utenza relative ad acqua, illuminazione, gas riscaldamento, etc. dei locali oggetto di convenzione con la sola esclusione del centro civico sito in Via della Libertà 2 (NB: in attesa dell'installazione di un'utenza elettrica ad uso esclusivo verrà stimato un consumo sulla base delle letture reali ed dei consumi delle singole attrezzature impiegate e dei relativi assorbimenti)
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti adibiti a cucina
- f) la stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per copertura assicurativa del personale addetto al servizio delle pulizie e manutenzione ordinaria;
- g) la realizzazione di ogni intervento di innovazione tecnologica necessaria al normale funzionamento delle attività, fatto salvo il rilascio di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile;

Sono a carico del Comune:

- a) le spese relative alle manutenzioni straordinarie ed alle eventuali innovazioni strutturali dei locali e dell'area oggetto di convenzione;
- b) la fornitura di una nuova utenza elettrica a servizio esclusivo della struttura;
- c) le spese di utenza relative ad acqua, illuminazione, gas riscaldamento, etc. del solo locale adibito a centro civico sito in Via della Libertà 2
- d) la gestione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti nell'area in oggetto

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

La gestione della parte individuata nelle piante allegata viene concessa a titolo gratuito fatto salvo il rispetto degli oneri descritti all'Art. 10

Il Comune si impegna a consegnare alla Concessionaria i locali, le attrezzature gli impianti oggetto della presente, previo ufficiale verbale controfirmato dalle parti interessate.

Essendo la Concessionaria un Ente senza fini di lucro, la stessa si impegna a destinare le entrate derivanti dalla concessione in uso dei locali, a copertura dei costi di gestione.

ARTICOLO 12 - RISERVA A FAVORE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità i locali e le aree per i propri fini istituzionali tra cui tutte le iniziative politiche concordando con la concessionaria le date e precisandosi che in tali occasioni la concessione di cui all' art. 1 deve ritenersi temporaneamente sospesa.

ARTICOLO 13 - SPESE

Le spese della presente convenzione, dipendenti e conseguenti, sono a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 14 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR nr. 131/96.

ARTICOLO 15– PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs.30/06/2003 nr.196, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non previsto espressamente e non regolamentato dal presente atto, valgono le norme stabilite dalla Legge n. 14/90, in particolare l'articolo 22 e le norme previste da tutte le Leggi speciali applicabili alla presente fattispecie.

LA CONCESSIONARIA

ASSOCIAZIONE FORNELLI 2000 – Tedeschi Claudio

IL COMUNE

RESPONSABILE AREA TECNICA – RESPONSABILE DEL PATRIMONIO
